

**ORIGINALE**

N. 19 del Reg. delib.



**COMUNE DI PERAROLO DI CADORE**  
**PROVINCIA DI BELLUNO**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Sessione straordinaria Adunanza pubblica Prima convocazione**

**OGGETTO:** Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Perarolo di Cadore (Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni).

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

1. SVALUTO FERRO Pier Luigi
2. BONI Nadia
3. STABILE Carmen
4. MAIEROTTI Emanuele
5. ~~DAVID Maurizio~~
6. FOP Giancarlo
7. SVALUTO MOREOLO Giancarlo
8. ~~ZAMPOLLI Fabrizio~~
9. ZANGRANDO Angelo
10. AGNOLI Mario
11. LENA Yuri

Totale:

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
7	2

Assiste il Segretario comunale Dott. BATTIATO Salvatore.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. SVALUTO FERRO Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Perarolo di Cadore (Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, e successivamente modificato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- l'art. 4 del T.U.S.P. disciplina le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, precisando al comma 1 che le *'amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'*;
- il successivo art. 24 del T.U.S.P. rubricato così recita:

*1. 'Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.*

*3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.*

*4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*

*5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*

*6., 7., 8. e 9. '...omissis...';*

Visto il documento allegato *sub A)* al presente provvedimento, nel quale sono indicate tutte le partecipazioni detenute dal Comune, sia direttamente che indirettamente;

Ritenuto dover peraltro escludere dalla prescritta revisione straordinaria quelle indirette, alla luce delle seguenti motivazioni:

- a) l'art. 2 del T.U.S.P., al comma 1, lett. g), definisce la *partecipazione indiretta* come *'partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica'*;

- b) l'esatta definizione di controllo la troviamo invece nell'art. 2, comma 1, lett. b), dello stesso T.U.S.P., che lo identifica espressamente come la *'situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo'*;
- c) orbene, nei confronti delle partecipazioni possedute direttamente, che a loro volta detengono partecipazioni in altre società, il Comune non può assolutamente esercitare l'attività di controllo sopra rappresentata, in quanto:
- non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - non dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - non ha un'influenza dominante verso tali società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
  - non è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo di tali società, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;

Ravvisata per ciò stesso la fondatezza della scelta di limitare la revisione straordinaria di cui trattasi alle sole partecipazioni detenute direttamente dal Comune;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate direttamente dall'ente;

Preso atto dell'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalle schede allegate al presente atto e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni ivi riportate, di dover mantenere le partecipazioni attuali, non sussistendo allo stato attuale ragioni tali da deporre per la loro alienazione o, comunque, per il riassetto delle medesime;

Udito l'intervento del Sindaco-Presidente che illustra contenuti e finalità dell'adempimento in esame;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, giusta decreto sindacale n. 1 del 29 aprile 2015, e di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

Esaminato il parere favorevole espresso in data 27.09.2017 dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**I.** di approvare l'elenco di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, contenuto nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**II.** di approvare altresì l'esito della ricognizione effettuata alla data del 23 settembre 2016, come risultante dalle schede allegate *sub B)* alla presente deliberazione per ciascuna partecipazione detenuta e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

**III.** di dare atto che la revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune per le motivazioni descritte in premessa e che qui debbono intendersi integralmente riportate;

**IV.** di disporre che l'esito della ricognizione oggetto del presente atto venga comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;

**V.** di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del successivo D.Lgs. 100/2017;

**VI.** di incaricare il Responsabile dell'Area amministrativa e finanziaria dell'ente dell'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il provvedimento medesimo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
SVALUTO FERRO Dr. Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BATTIATO Dott. Salvatore

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BATTIATO Dott. Salvatore

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BATTIATO Dott. Salvatore